Bur n. 205 del 31/12/2020

(Codice interno: 437591)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 42

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e da procedure di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 81.753,15 derivanti dalla realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, da interventi per la prevenzione di fenomeni esondativi e da interventi di sistemazione idraulico-forestale, come riportati nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 2
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivanti da procedure di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 19.920,48, derivante da indennità per la mancata coltivazione del fondo agricolo per il periodo di occupazione dello stesso e di effettuazione di lavori di bonifica da ordigni bellici inesplosi.

Art. 3
Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 70.812,09 per l'esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 30.861,54 per l'esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo", Titolo 2 "Spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Art. 2 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivanti da procedure di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.
Art. 3 - Norma finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono alllegati (*))

*(L'Allegato A qui di seguito riportato è stato inserito come indicato nell'Errata corrige pubblicata nel BUR n. 10 del 22 gennaio 2021, ndr).